

Lezione 1 – Il governo ecclesiale

(A) La missione di governo come servizio a Gesù Cristo e ai fedeli.

In questo quadro viene presentata la continuità tra Gesù Cristo, la sua Chiesa, i beni costitutivi dei rapporti tra i fedeli battezzati e la missione (servizi, funzioni) gerarchica.

| Gesù Cristo | Vincoli tra i fedeli costitutivi della Chiesa | Servizi o funzioni gerarchiche |
|--------------------|--|---|
| Profeta | Professione di fede | Ufficio di insegnare (<i>docendi</i>) |
| Sacerdote | Sacramenti | Ufficio di santificare (<i>sanctificandi</i>) |
| Re | Comunione (libertà, carità) | Ufficio di governo (<i>regendi</i>) |

La dimensione giuridica si trova sia nei vincoli tra fedeli attorno ai beni ecclesiali che nel servizio della gerarchia ai fedeli per proteggere e promuovere la vitalità della Chiesa attorno ai beni.

Esempi: una madre che insegna la fede adempie il suo dovere battesimale nei confronti di suo figlio (*munus docendi*); il matrimonio genera vincoli naturali e soprannaturali costitutivi della Chiesa (*munus sanctificandi*); il Papa e i vescovi insegnano la fede con l'autorità apostolica (al servizio di Gesù e dei fedeli) (*munus docendi* gerarchico); il vescovo con i sacerdoti si impegnano ad offrire ai fedeli la riconciliazione sacramentale (di cui hanno bisogno e a la quale hanno diritto) (*munus sanctificandi* gerarchico); un fedele laico che lavora vendendo frutta con senso cristiano migliora la società e quindi istaura il Regno di Cristo (*munus regendi*).

Poiché la Chiesa è popolo, famiglia e comunità, abbisogna di un governo che, essendo primariamente pastorale, ha una dimensione giuridica: i fedeli hanno diritto al governo, anzi hanno diritto ad un "buon governo" (*munus regendi* gerarchico)

È necessario un governo, con autorità e con strumenti per proteggere i beni ecclesiali. Questo governo è stato originariamente collegato al ministero episcopale da Gesù Cristo stesso, che lo ha istituito dandoli la missione. Il governo è intrecciato con la missione di santificare e con quella di insegnare: è al loro servizio, per il bene dei fedeli. Anzi una parte importante delle concretizzazioni del *munus regendi* gerarchico (governo) sono materie

specificamente di *munus docendi* (regolamentazione relativa alla parola di Dio) e di *munus sanctificandi* (sacramenti).

Ogni posizione di governo nella Chiesa ha due elementi: uno direttamente sacramentale (uno dei gradi dell'ordine, principalmente l'episcopato) e uno che si chiama di solito missione canonica, implicante un incarico e la relativa dipendenza e responsabilità (i vescovi dal Papa, i sacerdoti dal Papa e dal proprio Vescovo, chi riceve un commissione da colui che gli ha dato l'incarico).

La missione primordiale dei fedeli laici (non ordinati, uomini e donne) nella Chiesa non è il governo ecclesiale, bensì l'evangelizzazione delle singole persone e la trasformazione della società (lavoro, politica, economia, cultura, famiglia). Possono essere chiamati a governare in alcuni ambiti ecclesiali (p.e., i giudici ecclesiastici), essendo sempre più spesso e abitualmente richieste le loro competenze in ambito professionale e come contributo consultivo per il "buon governo". I fedeli laici hanno una abilitazione per valutare l'azione di governo del *munus regendi* gerarchico nonché a reagire all'azione illegittima di coloro che governano (p.e., denunciando abusi, esigendo responsabilità).

L'esercizio del governo solo è legittimo se è al servizio (ministero) dei fedeli e dell'istituzione ecclesiale in quanto depositaria dei beni della comunione (parola, sacramenti, libertà, carità). La parola ministero (del latino *ministrare*, che significa "servire") lo indica chiaramente.

Una parte rilevante della legittimità per governare avviene per la sottomissione di coloro che governano al diritto, non solo al "superiore gerarchico": per lo svolgimento fedele delle funzioni affidate, ottemperamento alle procedure in garanzia dei diritti dei fedeli e in definitiva ricerca del bene dei singoli e del bene comune.

L'attribuzione della potestà di giurisdizione primordialmente ai vescovi e a coloro che hanno ricevuto l'ordine sacro e un incarico (cfr. c. 129 CIC) non è un privilegio bensì l'affidamento di una missione di servizio.

(B) Le diverse forme di responsabilità delle autorità ecclesiali

Si parla spesso della necessità di un "buon governo" nella Chiesa, persino di un "diritto al buon governo" dei fedeli): le scelte di coloro che governano nella Chiesa sono migliori o peggiori, perché non esiste un governo infallibile. Chi governa in modo sbagliato deve rettificare ed eventualmente riparare il danno occasionato: colui che è danneggiato ha diritto alla

riparazione; se il danno è grave ed esteso a protezione della Chiesa la persona stessa deve essere punita o persino allontanata dalle posizioni di governo.

Riconoscere che l'autorità nella Chiesa risale al ministero episcopale (nonché a quello presbiterale e diaconale come principali collaboratori dei vescovi), non esime da responsabilità: il diritto canonico non fa a meno del diritto naturale che esige responsabilità a chiunque causa un male ad altro (cfr. c. 129 CIC).

Oltre ai difetti nel governo, che sono inevitabili, esistono situazioni inaccettabili di danni causati da coloro che dovevano proteggere le persone, con modalità di esecuzione che additano all'autorità negligente nel compito di vigilare. Vigilare è una dimensione capitale del governo.

Il diritto del governo include gli strumenti ecclesiali tesi a esigere responsabilità a coloro che governano:

- Responsabilità penale: per cattivo uso della potestà di governo (cfr. c. 1389 CIC). Sanzione alla persona fisica.

- Responsabilità disciplinare: per il momento molto legata alle gravi negligenze nell'adempimento di compiti amministrativi o di governo, ma anche pastorali. Si può concretizzare in sanzioni (p.e., multe, sospensione del lavoro e della retribuzione) oppure nella rimozione dell'ufficio che ricopriva colui che è stato negligente (vescovo, superiore religioso, impiegato).

- Responsabilità amministrativa: chi è danneggiato da un atto di governo (esecutivo o amministrativo) può presentare ricorso perché sia rivisto o dichiarato illegittimo. (cfr. c. 221, 1737 CIC)

- Responsabilità patrimoniale: per ottenere una riparazione economica in seguito a danni materiali o morali.

Le forme di responsabilità accennate riguardano la dimensione esterna della virtù della giustizia, in quanto affidata alla Chiesa come istituzione. Esiste anche la responsabilità morale, derivante della gravità dei doveri di prendersi cura delle persone. Questa responsabilità porta con sé, oltre al peccato, il dovere di riparare i danni causati.

Un problema è costituito da chi crede di poter governare arbitrariamente al margine dei diritti e della legalità, e di non dover rendere conto a nessuno, sulla base dell'autorità che gli viene attribuita per una ragione spirituale come è il sacramento.

Il compito della prevenzione dipende dalla idoneità per le funzioni ecclesiali e la formazione (per il governo, per la gestione economica, al diritto). Un segno di responsabilità di coloro che governano e valorizzare il lavoro dei professionisti (generalmente laici) nonché la “collegialità” come spirito di governo (che non mette in discussione la competenza delle autorità unipersonali laddove sono stabilite).

(C) Ordinario, ordinario del luogo e vescovo diocesano nel CIC-1983.

Una questione pratica importante per leggere il codice.

In inglese si dice spesso “*Ordinary*” per riferirsi al vescovo. Nel linguaggio del diritto canonico si distingue tra “ordinario”, “ordinario del luogo” e “vescovo diocesano”. Più di 250 canoni attribuiscono competenze, funzioni, incarichi usando questi termini dentro il codice.

Il c. 134 CIC spiega quali soggetti (uffici) devono essere intesi come “ordinario”, come “ordinario del luogo”, e come “vescovo diocesano”, agli effetti degli altri canoni dello stesso codice.

Il legislatore ha fatto scelte molto accurate per usare questi termini. Bisogna fare attenzione a coloro che sono equiparati ai vescovi diocesani (p.e. l’Ordinario militare o il Vicario apostolico), alle posizioni interinali (p.e., l’amministratore diocesano); notare che i Superiori maggiori (degli istituti religiosi di diritto pontificio clericali e delle società di vita apostolica di diritto pontificio clericali) sono ordinari per i propri membri (non sono però ordinari del luogo); i vicari generali e i vicari episcopali sono sia “ordinario” che “ordinario del luogo”.

In linea di massima sono ordinari (e ordinari del luogo) coloro che hanno un tipo de potestà chiamata “potestà esecutiva ordinaria generale”. È molto importante rendersi conto che né i parroci, né i vicari giudiziali ce l’hanno.

Materiale ulteriore per lo studio

Cenalmor, Daniel, e Miras, Jorge. *Il diritto della Chiesa: corso di diritto canonico. Sussidi di teologia*. Roma: EDUSC, 2005, pp. 201-202, 223-226.